

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

TRA

Autoservizi Cerella S.r.l con sede legale in Vasto in c.so Mazzini, 619, capitale sociale 620.646.16, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 23591 , P.IVA 00091920694, in persona del Presidente e legale rappresentante di Angelo Pollutri, nato a Cupello il 23/06/1965, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale;

E

....., con sede legale in via, capitale sociale Euro
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti al n. REA
..... Di Chieti, P.IVA, in persona del Presidente e legale
rappresentante di, nato a, giusta poteri allo stesso conferiti
dallo statuto sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a somministrare periodicamente al Committente che accetta, forniture di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione, con le modalità di seguito indicate, mediante la consegna a domicilio presso il serbatoio e/o il deposito della sede aziendale in c.da S.Antonio a Vasto (CH).

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto ha una durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dal 10/06/2019-; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi tre, alle stesse condizioni, previa comunicazione scritta del Committente, da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

ART. 3 – CARATTERISTICHE

Il gasolio oggetto della presente fornitura dovrà presentare le caratteristiche previste dalle seguenti specifiche tecniche: EN590 e s.m.i., nonché dall'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE.

ART. 4 – QUANTITATIVO PRESUNTO

Il fabbisogno presunto della fornitura di gasolio è di 900.000 litri, riferito alla durata contrattuale di 18 mesi (diciotto).

E' consentito al Committente una variazione, in aumento o in diminuzione del quantitativo previsto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.

La variazione non potrà essere comunque addotta dal Fornitore come motivo di risoluzione del contratto.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4 e fatto salvo il rispetto delle procedure previste per ogni singolo ordine così come disciplinate nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga alla puntuale esecuzione delle forniture a richiesta del Committente.

Il fornitore si impegna inoltre a :

- a) Garantire che il prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli ordinativi di fornitura;
- b) Consegnare il prodotto secondo le qualità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato tecnico e specificatamente degli ordinativi di fornitura;
- c) Fornire, anche ai sensi dell'art. 1381 cod.civ, all'atto di consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale / ditta individuale, partita iva e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del prodotto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 8 e la risoluzione dei singoli quantitativi di fornitura. Si evidenzia inoltre che detti soggetti devono essere in regola con la normativa antimafia e non si devono trovare in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38, D.lgs 163/2006 e s.m.i., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8. A tal fine l'Amministrazione potrà espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti.
- d) Eliminare, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura.

ART. 6 – MODALITA', TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO

La fornitura del prodotto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico (par. 2.1) ed esattamente nella sede aziendale.

In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, la consegna entro e non oltre il termine perentorio del primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'ordinativo di fornitura è diventato irrevocabile, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la data di consegna coinciderà con la data concordata.

In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, dovrà concordare con l'azienda richiedente l'esatto giorno ed orario di consegna.

Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalla richiedente.

La consegna del prodotto sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, come definito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 2.2)

Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del prodotto come specificato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui il prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto del prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 8, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del capitolato Tecnico e sostituire il prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con la sede aziendale utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre due giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la sede aziendale e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.8.

Qualora l'amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15° C, rispetto a quella riportata sul documento di accompagnamento (DAS e/o simili), superiore al 9 per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 8, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il fornitore sarà obbligato a fornire il prodotto a norma e non oltre due giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine concordato tra la sede aziendale richiedente e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra il numero dei litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente) sarà tollerata una differenza del 2%. Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 8. Resta inteso che l'amministrazione non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata.

Nel caso in cui il documento di trasporto (DAS e/o simili) fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 8, fatto salvo il maggior danno.

Al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, l'Amministrazione disporrà i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite, nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. L'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.



ART. 7 – PREZZO, TERMINE DI PAGAMENTO E INTERESSI – PATTUIZIONE IN DEROGA A D.Lgs. 231/2002

Il prezzo €/Lt è ottenuto al prezzo SIVA della quotazione settimanale “Max” del prodotto petrolifero “Gasolio auto” dell’area di competenza “Centro” del listino “Mercato interno extra rete” pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana Petrolifera a cura dell’Agenzia di Stampa delle Fonti di Energia di Roma nelle “Chiusure dei mercati”, e riferita all’ultima quotazione settimanale, antecedente la data di consegna, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’Iva di __, __ Euro/litro

I prezzi così ottenuti sono SIVA e per pagamenti a 60 giorni fine mese.

Qualora il fornitore non sia in grado di rispettare la data di consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni al prezzo medesimo; è salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui all’art.8.

Il corrispettivo di ogni singola fornitura sarà determinato moltiplicando il prezzo €/litro, ottenuto come sopra, per i volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°, espressa in litri.

Le fatture, fiscalmente in regola, saranno poste in pagamento 60 gg. fine mese.

Per il ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

ART. 8 – PENALITA’

L’inosservanza del termine di consegna della singola fornitura, la non conformità del prodotto consegnato, la differenza di prodotto consegnato e qualsiasi altra inadempienza da parte del Fornitore dà diritto all’Amministrazione di procedere all’applicazione delle penali, di rifiutare il prodotto consegnato, di procedere, presso altri fornitori, all’acquisto in danno, di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Per acquisto in danno si intende la facoltà per l’amministrazione di acquistare presso altri fornitori il prodotto non consegnato ovvero non conforme al collaudo, a rischio e spese del Fornitore inadempiente.

Si procederà all’ applicazione delle penali nei seguenti casi:

1. Per ogni giorno lavorativo (dal lunedì al sabato) di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data di consegna del prodotto e/o al termine per la sostituzione della fornitura di prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e al precedente art. 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’amministrazione una penale pari allo 0.1 % (zero virgola uno per cento) del valore del prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
2. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico il prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel suddetto paragrafo e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul documento di

- accompagnamento (DAS e/o simili) superiore al nove per mille di cui al precedente art. 6, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 6, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 2% (due per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 4. Nel caso in cui il documento di accompagnamento (DAS e/o simili) fosse incompleto, secondo quanto riportato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 6, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione applicherà una penale del 10% (dieci per cento) del valore del prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 5. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione, ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 comma due lettera c), il fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del prodotto ordinato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali addebiti per danni e spese ivi compresi eventuali sovrapprezzi sostenuti per l'acquisto in danno, nonché per bonifiche serbatoi e quant'altro, saranno trattenuti sulle somme dovute al Fornitore.

ART. 9 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi, oneri, condizioni, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto a suo carico, il Fornitore si obbliga a fornire polizza fidejussoria dell'ammontare di € _____ stipulata con una compagnia di assicurazione o istituto di credito di primaria importanza all'uopo abilitati. La polizza di assicurazione dovrà essere vincolata a favore dell'Amministrazione e depositata presso la Direzione della Società stessa.

La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Fermo restando della garanzia di cui al precedente art. 9 e applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi per i quali possono essere comminate tali penali, ovvero nel caso di inadempimenti, anche parziali, da parte del Fornitore, degli altri obblighi ed oneri posti a suo carico e da ritenere tutti tassativi ed inderogabili, l'Amministrazione potrà senz'altro ritenere e dichiarare risolto di pieno diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, per colpa ed inadempienza grave del fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione del presente contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'Amministrazione potrà pretendere l'integrale pagamento della somma garantita dalla fidejussione di cui al precedente art. 9, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali maggiori danni.

ART.11 – LEGGE 136/2010 SULLA TRACIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA come previsto nella suddetta legge.

ART. 12 – INFORMATIVA E CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 si rende l'informativa come da allegato al presente contratto.

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto, anche contenzioso, relativo alla fornitura oggetto del presente contratto, è competente esclusivamente il foro di Vasto.

ART. 14

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico esclusivo del Fornitore, ad eccezione soltanto dell'IVA sul corrispettivo, secondo fattura, il cui rimborso è dovuto dalla Società Committente, come per legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vasto, _____

IL FORNITORE

IL PRESIDENTE

Il fornitore dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente tutte le clausole e le condizioni del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt. 3,5,6,7,8,9,10,13 e 14.

Vasto, _____

IL FORNITORE